SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1044)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

col Ministro dell'Interno (COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro della Sanità (DAL FALCO)

col Ministro dei Lavori Pubblici (GULLOTTI)

col Ministro delle Finanze (PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (MARCORA)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1977

Smaltimento dei rifiuti solidi

Onorevoli Senatori. — I mutamenti qualitativi e quantitativi intervenuti negli ultimi decenni nella composizione dei rifiuti solidi in conseguenza dell'avanzare della civiltà industriale e dell'aumento della popolazione e dei suoi consumi, hanno posto, in dimensioni precedentemente sconosciute, problemi di tutela ambientale che postulano

nuove forme e criteri di gestione dei rifiuti stessi.

Il problema non ha mancato di preoccupare gli organi della CEE; in particolare, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato, in data 15 luglio 1975, una direttiva intesa ad armonizzare le varie legislazioni nazionali in materia di rifiuti solidi. Tale

direttiva impegna gli Stati membri ad adottare, entro ventiquattro mesi, le misure necessarie per adeguare la propria legislazione ai principi approvati in sede comunitaria, tra i quali, oltre a quello fondamentale « chi inquina, paga », assume particolare rilievo l'altro volto a favorire il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili per contribuire alla soluzione dei gravi problemi connessi all'acquisizione di materie prime e di fonti energetiche.

La normativa italiana in materia di rifiuti solidi urbani risale al 1941 e — a parte il fatto che non ha mai trovato attuazione — risulta del tutto inadeguata sia in relazione ai nuovi sistemi di smaltimento dei rifiuti, creati dal progresso della tecnica, sia, soprattutto, al nuovo assetto istituzionale dello Stato realizzato con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il presente disegno di legge intende disciplinare ex novo la materia dei rifiuti solidi sia per soddisfare le sopracennate esigenze, sia per dare piena attuazione alla ricordata direttiva comunitaria. Oltre i rifiuti urbani il disegno di legge disciplina anche lo smaltimento dei rifiuti industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, sinora soggetti soltanto ad una frammentaria ed incompleta normativa. È apparsa infatti unitaria ed inscindibile l'esigenza di un'organica e globale gestione dei rifiuti solidi, che, tra l'altro, aggiungendosi alle altre recenti normative contro l'inquinamento atmosferico e delle acque, realizzi una completa tutela ambientale.

Il titolo I del disegno di legge (disposizioni generali) definisce, in conformità della direttiva comunitaria, i principi generali per lo smaltimento dei rifiuti e la nozione di rifiuto solido, distinguendo i rifiuti urbani e speciali in relazione al diverso regime che ne regola lo smaltimento (ai rifiuti solidi urbani sono assimilati i fanghi urbani di risulta).

Ribadito innanzitutto, secondo la tradizione legislativa in materia, che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un compito obbligatorio dei comuni, che lo svolgono in regime di privativa, il disegno di legge prescrive che gli altri rifiuti debbano essere smaltiti dai produttori degli stessi, direttamente o attraverso imprese autorizzate, a meno che i comuni non si assumano tale compito previa stipulazione di apposite convenzioni con i produttori stessi.

Vengono quindi definite le competenze in materia dei comuni, delle Regioni e dello Stato.

Ai comuni spetta di emanare i regolamenti per la disciplina del servizio. Con tale normativa dovranno essere stabiliti i perimetri e le modalità di raccolta dei rifiuti, le misure per la tutela igienico-sanitaria nell'attività di smaltimento, i mezzi atti a favorire il recupero dei materiali e dell'energia riutilizzabili e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Alle Regioni compete: a) predisporre i programmi di organizzazione territoriale del servizio con individuazione delle aree intercomunali di smaltimento e di quelle per gli impianti di trattamento, sentiti i comuni; b) approvare i progetti e gli elaborati tecnici degli impianti; c) costituire i consorzi volontari di smaltimento tra comuni con l'eventuale partecipazione delle imprese produttrici interessate; d) autorizzare le imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi; e) rilevare dati statistici in materia.

Lo Stato coordina l'attività di smaltimento dei rifiuti a livello nazionale, attraverso apposito comitato interministeriale costituito presso il Ministero dell'interno e composto dai rappresentanti dei Dicasteri interessati, degli istituti scientifici nazionali, degli enti locali, delle imprese del settore e dei lavoratori, oltrechè da tecnici. Detto comitato indica i criteri generali per l'espleservizio; indica le carattamento del teristiche generali dei sistemi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti; determina i limiti di tollerabilità delle sostanze tossiche contenute nei residui dello smaltimento; promuove studi e ricerche su nuove tecniche di recupero di materiali ed energia dai rifiuti; compila il rapporto periodico alla CEE, previsto dalla direttiva comunitaria sullo stato dello smaltimento dei rifiuti.

Altre norme del primo titolo riguardano la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori del settore e le ordinanze contingibili ed urgenti per eccezionali esigenze di salute pubblica.

Il titolo II del disegno di legge (dei rifiuti urbani) riguarda i criteri di conferimento, raccolta e trasporto di questa categoria di rifiuti; largo spazio è lasciato all'autonomia comunale, nel senso che è fatto ampio rinvio alla potestà regolamentare dei comuni per quanto riguarda la determinazione delle concrete modalità di attuazione di tali criteri. Tra le prescrizioni di questo titolo assumono particolare rilievo le seguenti: obbligo dei comuni di disciplinare la raccolta e il trasporto anche dei rifiuti siti fuori dei perimetri di raccolta; obbligo di destinazione, in ciascun edificio, di apposito idoneo locale per deposito dei contenitori, salva la facoltà dei comuni di autorizzare, per gli edifici esistenti, il collocamento di contenitori collettivi sul suolo pubblico; obbligo dei comuni di istituire un servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti; obbligo del comune di provvedere alla pulizia di tutte le aree pubbliche o di uso pubblico qualunque sia la loro destinazione e a chiunque appartengano; interventi d'ufficio in danno dei proprietari di aree private che vi depositino rifiuti.

Il titolo III (dei rifiuti speciali), tratta dei rifiuti industriali, commerciali, artigianali e agricoli; in particolare, per i rifiuti industriali, agricoli e commerciali, vengono dettate disposizioni in ordine alle eventuali convenzioni dei produttori con i Comuni ai fini del loro smaltimento e viene chiarito che i relativi costi, al netto degli eventuali recuperi, sono a carico dei produttori.

Viene, inoltre, nuovamente regolato lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, prescrivendosi l'incenerimento in appositi impianti dei rifiuti di medicazione e biologici.

Di particolare rilievo è ancora l'innovazione riguardante la demolizione dei veicoli a motore, con la previsione che gli stessi debbano essere obbligatoriamente conferiti a centri di raccolta gestiti direttamente dai Comuni e loro consorzi o da imprese autorizzate dall'autorità di Pubblica sicurezza.

È poi previsto che i detentori di fanghi da lavorazione industriale presentino ai comuni piani tecnici sulla quantità e composizione dei fanghi stessi e sul loro smaltimento.

Il titolo IV del disegno di legge (sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi) prevede anzitutto che la scelta del metodo di trattamento dei rifiuti da parte del Comune deve essere preceduta da apposite indagini sugli altri sistemi, dalle quali risulti dimostrata la convenienza del metodo prescelto sotto gli aspetti tecnici, economici ed ambientali. Vengono poi dettati i principi igienici da osservarsi nell'attuazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e viene stabilito che l'approvazione dei progetti degli impianti da parte delle Regioni equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai fini del successivo esproprio delle aree occorrenti. Per gli impianti di smaltimento gestiti dai privati, è richiesta l'autorizzazione del Comune.

Per assicurare una uniformità nell'uso dei termini in materia, si è ritenuto opportuno dare, nel testo del disegno di legge, le definizioni dei sistemi di smaltimento attualmente più largamente adoperati. Per la discarica, si prevede il divieto di quella incontrollata e si dettano norme sull'esaurimento e abbandono delle discariche e sul riutilizzo dei relativi terreni.

Sono poi definiti i sistemi di compostaggio, di incenerimento, di pirolisi, di digestione anaerobica dei fanghi, di compattazione, di recupero e di riciclaggio individuando i requisiti fondamentali per ciascuno di essi e prevedendo la possibilità, per il Comitato interministeriale, di autorizzare altri sistemi con l'osservanza di particolari norme per il loro impiego.

Il titolo V del disegno di legge (disposizioni fiscali e finanziarie) riguarda la istituzione della tassa di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti, con fissazione dei relativi criteri ed indicazione dei soggetti passivi, delle tariffe e delle esenzioni.

Al riguardo si fa presente che è stato previsto che la tassa deve coprire l'intero costo del servizio; ciò al fine di evitare che la fondamentale esigenza sociale dello smaltimen-

to dei rifiuti resti inattuata per mancanza di mezzi. Ovviamente le Regioni ed i Comuni potranno promuovere la costituzione di consorzi per la riduzione del costo del servizio, come previsto dall'articolo 6. Va, al riguardo, tenuto presente che la direttiva CEE, innanzi citata, stabilisce espressamente all'articolo 11 che il costo dello smaltimento dei rifiuti — detratto l'importo della loro eventuale utilizzazione — deve essere a carico di coloro che producono i rifiuti.

È stato previsto che la tassa sia comprensiva anche del costo per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto solo chiamando direttamente i cittadini a concorrere alle spese di nettezza urbana si potrà avere una città pulita.

È poi prevista l'istituzione di una addizionale, che viene destinata ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'interno per la concessione ai Comuni di contributi trentacinquennali in conto interessi sui mutui contratti per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti di smaltimento.

Per la realizzazione di dette opere viene consentita, a garanzia del mutuo, la delegabilità del gettito della tassa ed è prevista la garanzia della Regione per la parte eventualmente eccedente.

Alle Regioni è data facoltà di concedere contributi in conto capitale fino a un massimo del terzo della spesa sostenuta per le opere di cui sopra, in relazione alle possibilità di recupero e di tutela ambientale offerte dall'impianto. Tali contributi trovano finanziamento nei bilanci regionali.

Il titolo VI del disegno di legge (controllo e sanzioni) affida il controllo sull'osservanza delle norme contenute nel disegno di legge stesso da parte degli impianti di smaltimento, alle province, che possono giovarsi dell'opera dei loro laboratori di igiene e profilassi.

Sempre per il controllo viene inoltre prevista la istituzione di apposite commissioni provinciali tecniche con il compito di effettuare sopralluoghi agli impianti e di comunicarne le risultanze alla Regione, al Prefetto e al Comune in cui si trova l'impianto. La provincia provvede a notificare agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Anche ai Consigli circoscrizionali, che possono essere istituiti in ciascun Comune a norma della legge 8 aprile 1976, n. 278, è affidata una attività di vigilanza consistente nella segnalazione, agli organi responsabili, delle violazioni delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Apposite sanzioni di natura amministrativa sono state introdotte per le violazioni degli obblighi posti dalle norme contenute nel disegno di legge: di particolare rilievo quella che punisce chi realizzi impianti di smaltimento privi di approvazione o comunque difformi dalle prescrizioni contenute nel testo del disegno di legge stesso o dai progetti approvati.

Sono infine specificati i pubblici ufficiali che possono accertare le infrazioni ed è disciplinato il procedimento in analogia con quanto prescritto dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, sulle modificazioni del sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale.

Il disegno di legge non esclude dal proprio ambito di applicazione i rifiuti solidi tossici; per questi, però, sono in corso presso la CEE lavori per l'individuazione di particolari sistemi di smaltimento, i quali formeranno probabilmente oggetto di una direttiva, che sarà poi recepita dallo Stato italiano, nell'ambito dei principi fissati con il presente disegno di legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge sono state previste apposite norme transitorie relative alla regolarizzazione delle discariche (articolo 31), mentre altre norme relative agli impianti di smaltimento saranno emanate con leggi regionali (articolo 5, lettera g).

Si ritiene in conclusione di poter affermare che il testo proposto, elaborato tenendo conto delle più aggiornate nozioni tecniche nel settore dei rifiuti e delle direttive comunitarie in materia, risponda pienamente alle esigenze attuali e si collochi tra le più moderne leggi sulla disciplina dei rifiuti adottate negli ultimi tempi dalle principali Nazioni europee.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo articolo 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta alle disposizioni della presente legge e all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute ed il benessere della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori:
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere osservati criteri di economicità e di efficienza nella scelta dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, favorendo, ove possibile, il recupero e la riutilizzazione dei rifiuti stessi, sia sotto forma di materiali che di energia.

Art. 2.

(Definizione dei rifiuti)

Rientra nell'ambito dell'applicazione della presente legge qualsiasi materiale od oggetto, normalmente allo stato solido, derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono da parte del detentore.

In relazione ai regimi e alle modalità secondo cui dovranno essere gestiti i servizi connessi alle attività di cui all'articolo 1, i rifiuti sono classificati in urbani e speciali. Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli di arredamento o di impiego domestico, penumatici usati e altri consimili;
- 3) i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Sono rifiuti speciali:

- 1) i residui di lavorazioni industriali e agricoli, nonchè quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per dimensioni e qualità, richiedono trattamenti caratteristici dei residui di lavorazioni industriali o agricoli e siano pertanto dichiarati a questi assimilabili da parte dell'autorità competente;
- i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonchè i macchinari e le apparecchiature deteriorate od obsolete;
- 4) le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili;
- 5) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di scarico, nonchè i residui in genere dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rifiuti radioattivi per quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 3. (Gestione dei rifiuti)

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai Comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo articolo 4.

Compete, altresì, ai Comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, numero 5, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Allo smaltimento degli altri rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese autorizzate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, lettera e), o mediante conferimento dei rifiuti al Comune, competente per territorio, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

I produttori che smaltiscono direttamente i rifiuti e le imprese autorizzate di cui al comma precedente sono tenuti, in ogni caso, ad osservare le prescrizioni tecniche e igienico-sanitarie fissate ai sensi della presente legge, le norme regionali in materia e le direttive del Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 7, e devono comunicare ai Comuni nei quali si producono i rifiuti, la natura e la quantità dei rifiuti stessi indicando le modalità, le tecniche e gli impianti previsti per la effettuazione delle varie attività connesse al loro smaltimento.

Art. 4.

(Competenze dei Comuni)

I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessione a imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'articolo 5, lettera e).

Per la disciplina del servizio, i Comuni adottano appositi regolamenti, deliberati dal Consiglio comunale. In particolare, detti regolamenti devono stabilire:

- a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti e le modalità della raccolta stessa:
- b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;
- c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento dei rifiuti, il recupero di materiali riutilizzabili;
- d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

I regolamenti per la parte di cui al punto d) sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

(Competenze delle Regioni)

Le Regioni nell'ambito di applicazione della presente legge:

- a) predispongono programmi quinquennali di organizzazione territoriale dei servizi, individuando, ove necessario, aree intercomunali da destinare alla attività di smaltimento dei rifiuti e determinano, sentiti i singoli Comuni, le località del territorio della Regione adatte all'insediamento degli impianti di smaltimento ivi comprese quelle per le discariche controllate;
- b) approvano i progetti e gli elaborati tecnici relativi agli impianti per lo stoccaggio, il recupero, il trattamento, e la discarica controllata in conformità alle caratteristiche generali indicate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7;
- c) predispongono piani di intervento finanziario a favore dei Comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti e di attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti;
- d) costituiscono i consorzi di cui al successivo articolo 6:
- e) autorizzano le imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi. Nei relativi atti dovranno essere specificati i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali; le precauzioni da prendere; le indicazioni da fornire sull'origine, la destinazione, il trattamento, i tipi e le quantità di rifiuti. Le imprese autorizzate devono essere soggette a controlli periodici;
- f) provvedono periodicamente al rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali secondo le modalità ed i tempi fissati dal Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 7 e secondo le metodologie e le tecniche di rilevamento fissate dall'Istituto centrale di statistica e ne co-

municano le risultanze all'Ufficio per i rifiuti solidi di cui all'articolo 9;

g) emanano norme per l'adeguamento, entro il termine di due anni, alle prescrizioni della presente legge, degli impianti di smaltimento di cui all'articolo 26 già esistenti.

Art. 6.

(Costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti)

Il programma regionale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 è approvato dal Consiglio regionale previa notifica a tutti i Comuni della Regione, i quali entro 60 giorni, fanno pervenire al Presidente della Regione le loro osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

Il programma può prevedere la costituzione di consorzi volontari tra Comuni per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche i produttori di cui al terzo comma dell'articolo 3, singoli o associati.

I relativi statuti devono contenere norme per la ripartizione dei costi del servizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti da smaltire.

Art. 7.

(Comitato tecnico interministeriale)

Presso il Ministero dell'interno è costituito il Comitato tecnico per i rifiuti, presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

- Il Comitato, nominato con decreto del Ministro dell'interno, è composto:
- a) da 7 funzionari, con qualifica dirigenziale designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale;
- b) da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Presidente dello stesso Consiglio;

- c) da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- d) da un rappresentante degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- e) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche:
- f) da tre amministratori regionali designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- g) da un amministratore provinciale e da un amministratore comunale designati rispettivamente dall'Unione province italiane e dall'Associazione nazionale Comuni di Italia;
- h) da due ingegneri, da due chimici e da un geologo con provata esperienza specifica nella materia designati dai Consigli nazionali dei rispettivi ordini professionali;
- i) da un rappresentante della Federazione italiana servizi pubblici d'igiene urbana (FISPIU);
- l) da tre rappresentanti delle imprese operanti nel settore, designati rispettivamente uno dalla Confederazione generale della industria, uno dalla Confederazione generale italiana del commercio e uno dalla Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- m) da due professori universitari di ruolo, docenti di discipline strettamente connesse ai problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- n) da tre rappresentanti dei lavoratori del settore, dipendenti, rispettivamente, da Comuni, aziende municipalizzate e imprese, designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
- o) dal direttore dell'ufficio per i rifiuti di cui al successivo articolo 9.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per il funzionamento del Comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate da uno o più funzionari addet-

ti all'ufficio per i rifiuti di cui al successivo articolo 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato faranno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 8.

(Competenze del Comitato interministeriale)

- Il Comitato interministeriale svolge funzioni di sviluppo e coordinamento sulle attività disciplinate dalla presente legge e in particolare:
- a) indica i criteri generali per l'espletamento dei servizi attinenti alle attività di cui all'articolo 1:
- b) indica su scala nazionale le caratteristiche generali dei sistemi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- c) indica norme tecniche generali sulle caratteristiche dei siti per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;
- d) determina le caratteristiche ed i limiti di accettabilità relativi alle sostanze tossiche o comunque pericolose contenute nei rifiuti in relazione al loro smaltimento;
- e) stabilisce i casi in cui occorre provvedere allo smaltimento di rifiuti contenenti sostanze di cui al punto d) con l'adozione di sistemi o impianti particolari, dei quali indica le caratteristiche;
- f) determina i limiti di accettabilità e le caratteristiche relativi alle sostanze tossiche o comunque pericolose contenute nei prodotti finali del trattamento dei rifiuti, in relazione alla loro destinazione;
- g) promuove studi, ricerche e iniziative attinenti anche alla informazione per favorire lo sviluppo del recupero e del riciclaggio dei materiali ed energia dai rifiuti e per limitare la produzione di rifiuti, con particolare riguardo a quelli di difficile smaltimento;
- h) segue l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 5, lettera a).

Per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione

e dai processi di depurazione si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme tecniche generali fissate dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dagli inquinamenti ai sensi dell'articolo 2, lettera *e*), punto 3), della legge 5 maggio 1976, n. 319.

Il Comitato interministeriale, oltre ai compiti attribuitigli dalla presente legge, dà pareri ai Ministeri interessati su tutte le questioni relative allo smaltimento dei rifiuti e in particolare sulla concessione dei contributi previsti dall'articolo 48.

I criteri, le caratteristiche ed i limiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) sono emanati con decreti del Ministro dell'interno, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 9.

(Ufficio per i rifiuti solidi)

Spetta al Ministero dell'interno provvedere, in base alle direttive del Comitato di cui all'articolo precedente:

- a) all'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7;
- b) a dare esecuzione ai provvedimenti adottati dal predetto Comitato interministeriale;
- c) a redigere e inviare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla Commissione delle Comunità europee la relazione triennale sullo smaltimento dei rifiuti prevista dall'articolo 12 della direttiva comunitaria del 15 luglio 1975, n. 442, relativa ai rifiuti;
- d) a riferire al Comitato interministeriale sull'attuazione dei programmi regionali di cui all'articolo 5, lettera a) e degli altri provvedimenti delle regioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

Per l'espletamento di dette attribuzioni verrà istituito apposito ufficio a livello di Divisione nell'ambito della Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; presso di esso può essere comandato personale appartenente ad altri Ministeri, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 10.

(Personale addetto allo smaltimento dei rifiuti)

Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato a cura del datore di lavoro di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie allo espletamento del servizio cui è destinato.

Al personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo della vaccinazione antitetanica, in conformità della legge 5 marzo 1963, n. 292 e del suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e della legge 20 marzo 1968, n. 419.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Comitato tecnico interministeriale di cui al precedente articolo 7 stabilisce i casi in cui è permessa la cernita manuale dei rifiuti, stabilendo anche le precauzioni da adottare.

Art. 11.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il prefetto può ordinare, per determinati luoghi, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento.

Se le circostanze non consentono un tempestivo intervento del prefetto, il potere di ordinanza è esercitato dal sindaco, che ne dà immediata notizia al prefetto.

Titolo II DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nei centri abitati)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'articolo 2, n. 1, è prestato entro i limiti territoriali fissati dall'Amministrazione comunale e periodicamente aggiornati secondo le necessità.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere effettuati in tutti i giorni feriali salvo che il regolamento comunale disponga diversamente in relazione alle esigenze locali. Il servizio deve essere svolto in modo da evitare dispersione di materiale, pericoli per l'igiene e pregiudizi al decoro ambientale.

Art. 13.

(Conferimento dei rifiuti)

I rifiuti di cui all'articolo precedente sono conferiti a cura dei produttori nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunali. Fino al momento del conferimento devono essere conservati in appositi contenitori in modo da evitarne la dispersione, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie contenute nei regolamenti predetti.

Per ogni edificio deve essere adibito a deposito dei contenitori collettivi o familiari un apposito luogo igienicamente idoneo e di facile accesso ai mezzi di raccolta.

Per le costruzioni esistenti, in caso di accertata impossibilità di adeguamento alle norme di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale può autorizzare il collocamento di contenitori collettivi sul suolo pubblico nei quali dovranno essere immessi i rifiuti a cura dei produttori con le modalità stabilite nel provvedimento di autorizzazione.

È fatto divieto di rovistare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti deposti nei contenitori.

Art. 14.

(Contenitori a perdere)

Qualora nei regolamenti comunali sia previsto l'impiego di contenitori a perdere da fornirsi da parte del Comune, il costo dei medesimi dovrà essere tenuto presente nella determinazione delle tariffe delle tasse di cui al successivo articolo 39.

Gli stessi regolamenti comunali stabiliscono le modalità per la fornitura, la distribuzione, la manutenzione e la pulitura dei supporti dei contenitori.

Qualora il Comune non intenda fornire direttamente agli utenti i contenitori, provvederà a fissarne le caratteristiche.

Art. 15.

(Rifiuti delle zone non comprese nei perimetri di raccolta)

Il conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti negli insediamenti civili siti in zone non comprese nel perimetro di cui all'articolo 12 nonchè quelli prodotti in campeggi sono effettuati secondo particolari modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di igiene e delle esigenze del decoro ambientale.

Art. 16.

(Rifiuti ingombranti)

I Comuni devono provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani di cui al numero 2) dell'articolo 2. I detentori che intendono disfarsi di tali rifiuti, sono tenuti a conferirli al servizio di nettezza urbana secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali.

Ove possibile, i rifiuti ingombranti aventi, ai fini del recupero e della riutilizzazione, caratteristiche simili a quelle dei rifiuti di cui all'articolo 22, devono essere conferiti a carico del Comune ai centri di raccolta previsti nello stesso articolo.

Art. 17.

(Divieto di abbandono dei rifiuti)

È fatto divieto di abbandonare o di depositare, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13, rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, sulle vie, sulle piazze e nei pubblici mercati, coperti o scoperti.

Le aree private e quelle scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi devono essere tenute sgombre da ogni rifiuto a cura dei possessori delle aree stesse.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistono motivi sanitari, igienici o estetici, potrà con ordinanza disporre, previa fissazione di un termine per provvedere, che il servizio di nettezza urbana curi direttamente lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 18.

(Pulizia delle strade e aeree pubbliche)

La pulizia delle strade e aree pubbliche, delle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, qualunque sia la loro destinazione e a qualsiasi soggetto pubblico o privato appartengano, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, spetta al Comune che vi provvede a mezzo del servizio di nettezza urbana, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 12.

TITOLO III DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 19.

(Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, agricole ed assimilate)

I produttori dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, n. 1, debbono provvedere al loro

smaltimento direttamente o tramite imprese autorizzate ai sensi del terzo comma, lettera *e*) del precedente articolo 5.

Il Comune può provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui al precedente comma, prodotti nel proprio territorio, su richiesta dei produttori di tali rifiuti e stipulando con essi apposite convenzioni.

I costi ed ogni altro onere che il Comune sostiene per le attività di smaltimento di cui al precedente comma sono a carico dei produttori dei rifiuti speciali oggetto della convenzione, dedotti gli eventuali recuperi netti.

Art. 20.

(Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili)

Ai rifiuti prodotti negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni della presente legge relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti rispondenti alle caratteristiche stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Qualora risulti dimostrato che l'incenerimento *in loco* non è possibile i rifiuti di cui al comma precedente devono essere trasportati in idonei contenitori che garantiscano la perfetta tenuta e resistenza e inceneriti o sottoposti ad altro idoneo trattamento in appositi impianti gestiti da Comuni o da imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*), con i quali gli istituti di cura stabiliranno apposite convenzioni.

Art. 21.

(Materiali provenienti da demolizioni e simili)

Allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui al numero 3) dell'articolo 2 devono provve-

dere direttamente i detentori mediante immissione in discariche controllate, a meno che il Comune nel cui territorio i rifiuti stessi si producono non si dichiari disposto, a richiesta degli interessati e previa apposita convenzione, a procedere al loro smaltimento a norma dell'articolo 19.

Art. 22.

(Veicoli a motore, rimorchi e simili)

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione, debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

La scelta delle aree da adibire a centro di raccolta di cui al comma precedente è effettuata dalla Regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati, nel quadro del programma di cui all'articolo 5, lettera a).

I suddetti centri di raccolta possono essere realizzati e gestiti da enti o da imprese previa autorizzazione della competente autorità di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai Comuni o loro consorzi, è necessaria anche una apposita licenza comunale che stabilisca, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso; il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il Comune o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal Pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Il Comitato di cui all'articolo 7 della presente legge prescrive le tecniche da usare per lo smaltimento dei pneumatici.

Le Regioni possono promuovere ed incentivare la realizzazione di idonei stabilimenti industriali al fine di assicurare il recupero e la riutilizzazione dei materiali derivanti dai veicoli fuori uso.

Sono fatte salve le disposizioni di legge riguardanti gli adempimenti ed il regime giuridico connessi alla radiazione dal Pubblico registro automobilistico nonchè ogni altra prescrizione della Direzione generale della motorizzazione civile.

Art. 23.

(Fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di scarico industriali)

I detentori di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque industriali, sono tenuti a presentare al Comune in cui i fanghi stessi si producono elaborati tecnici ove siano specificate le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi stessi e i sistemi previsti per il loro smaltimento.

Nel caso che i fanghi siano assimilabili a quelli di origine urbana, il Comune potrà concordare, con apposita convenzione, con i produttori dei fanghi le modalità e le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi per il conferimento al servizio comunale ai fini dello smaltimento.

Il Comune dovrà esigere adeguato corrispettivo, sulla base del costo del servizio prestato.

TITOLO IV SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 24.

(Generalità)

I rifiuti assoggettati alla disciplina della presente legge sono sottoposti, ove possibile, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperarne il contenuto energetico sotto qualsiasi forma o per trasformarli in modo da essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura o nell'industria, purchè senza pregiudizio per la zootecnia, per l'igiene e la sanità pubblica.

Un determinato metodo di trattamento dei rifiuti può essere prescelto dal Comune solo se dalle indagini preliminarmente svolte sugli altri metodi di trattamento ne risulti dimostrata la convenienza, sotto gli aspetti tecnici, economici ed ambientali.

Art. 25.

(Impianti per lo smaltimento dei rifiuti)

Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono essere dotati di tutti gli apprestamenti tecnici ed igienici idonei:

- a) ad eliminare esalazioni maleodoranti o dannose e ad evitare lo sviluppo di larve, ratti ed insetti;
- b) a garantire il regolare controllabile deflusso delle acque di lavorazione, con preferenza ai sistemi a ciclo chiuso;
- c) ad evitare l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
 - d) ad evitare l'inquinamento da rumore.

L'ubicazione di detti impianti rispetto agli agglomerati urbani sarà determinata tenendo conto del grado di efficienza degli apprestamenti adottati ai fini di cui al primo

comma del presente articolo e in considerazione anche delle condizioni metereologiche e climatiche.

L'impianto deve essere comunque ubicato in posizione tale da favorire l'afflusso e il deflusso dei veicoli di trasporto dei rifiuti.

Sono fatte salve tutte le norme vigenti per la localizzazione degli impianti industriali.

Art. 26.

(Approvazione degli impianti)

I progetti e gli elaborati tecnici relativi agli impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero dei rifiuti sono sottoposti all'approvazione della Regione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La suddetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la procedura espropriativa degli immobili e delle aree necessarie alla realizzazione dei suddetti impianti nonchè per la determinazione delle relative indennità, si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche.

Art. 27.

(Impianti per lo smaltimento dei rifiuti gestiti da privati)

I produttori dei rifiuti di cui al terzo comma dell'articolo 3, qualora intendano provvedere allo smaltimento dei rifiuti stessi mediante propri impianti, oltre ad essere soggetti all'osservanza delle disposizioni della presente legge, devono ottenere apposita autorizzazione del Comune nel quale intendono attivare gli impianti medesimi.

L'autorizzazione è data dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di governo, su conforme parere dell'ufficiale sanitario.

Trascorsi 90 giorni dalla domanda di autorizzazione senza che il Sindaco provveda, la autorizzazione stessa si intende respinta.

Art. 28.

(Discarica controllata)

La discarica controllata consiste nello sversamento dei rifiuti su terreni adatti o predisposti e nella copertura dei rifiuti stessi con materiali e secondo tecniche adeguate che garantiscano contro gli inquinamenti del sottosuolo e dell'ambiente in generale ed evitino pericoli e inconvenienti alla salute pubblica.

La discarica non controllata è vietata.

Art. 29.

(Scelta dell'area di discarica)

La scelta delle arere da adibire a discariche controllate è effettuata dalla Regione, sentiti i Comuni interessati, previa indagine idrogeologica.

La scelta deve essere effettuata in base anche ai seguenti criteri:

- a) recuperare terreni inutilizzabili, quali cave di minerali, depressioni di terreni e consimili;
- b) proteggere l'acqua sotterranea e i corsi d'acqua dall'inquinamento dovuto alla percolazione o al drenaggio dell'acqua piovana;
- c) limitare la diffusione di gas sviluppati dalla decomposizione dei rifiuti nelle falde sotterranee o nei terreni circostanti;
- d) evitare la polvere e i cattivi odori trasportabili dai venti dominanti, nonchè la degradazione del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 30.

(Esaurimento e abbandono della discarica)

All'esaurimento della capacità della discarica controllata o al momento dell'abbandono della medesima, l'ultimo strato dei rifiuti deve essere ricoperto con materiale inerte di qualità e spessore adeguato alla futura utilizzazione.

Le prescrizioni sulle modalità di ricopertura della discarica esaurita o abbandonata e sull'intervallo di tempo da osservare prima del riutilizzo dell'area sono stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

Art. 31.

(Regolarizzazione delle discariche esistenti)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale emana istruzioni generali e stabilisce il termine massimo entro il quale dovranno essere chiuse o regolarizzate le discariche esistenti.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune dovrà comunicare alla Regione competente il numero e le caratteristiche delle discariche esistenti nel proprio territorio.

Art. 32.

(Trasformazione in compost)

Il compostaggio consiste nella stabilizzazione per via aerobica e termofila dei materiali di natura organica contenuti nei rifiuti solidi, allo scopo di ottenere sostanze fertilizzanti con caratteristiche simili a quelle dell'humus che dovranno pertanto presentare un rapporto carbonio-azoto non superiore a trenta e non contenere elementi o materiali tali da causare effetti negativi per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche.

Le caratteristiche chimiche e fisiche del compost sono stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 7.

I residui della trasformazione devono essere inceneriti possibilmente recuperando il calore prodotto, oppure smaltiti in discarica controllata.

Art. 33.

(Incenerimento dei rifiuti)

L'incenerimento consiste nella scorificazione dei rifiuti solidi per combustione controllata al fine di ottenere un prodotto inerte e stabile.

L'energia disponibile a seguito della combustione è suscettibile di recupero.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche del prodotto finale, fissando le percentuali entro le quali devono mantenersi gli incombusti e le sostanze putrescibili in esso contenute ai fini della destinazione del prodotto stesso.

Art. 34.

(Funzionamento degli impianti di incenerimento)

Il contenuto limite dei vari gas e delle polveri nei fumi provenienti dagli inceneritori deve adeguarsi, agli effetti delle immissioni nell'atmosfera, alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, per il settore degli impianti industriali.

Le apparecchiature di recupero di energia eventualmente esistenti presso l'impianto di incenerimento devono soddisfare le norme vigenti relative ai recipienti a pressione per la produzione di vapore d'acqua, e quelle relative agli alternatori.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 può fissare dei limiti massimi alla quantità di combustibili, diversi dai rifiuti solidi, utilizzabili nel funzionamento degli inceneritori, al fine di assicurare, nella maggior misura possibile, l'autosufficienza energetica degli impianti.

Art. 35.

(Pirolisi)

La pirolisi consiste nella scorificazione dei rifiuti solidi, realizzata mediante la decomposizione fisica e chimica delle materie organiche ottenuta ad elevate temperature in atmosfera controllata, avente lo scopo di recuperare un prodotto liquido o gassoso utilizzabile come combustibile.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche generali che devono presentare le scorie residue del trattamento, specie per quanto concerne il contenuto di sostanze putrescibili.

Agli impianti di trattamento con il sistema della pirolisi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 36.

(Compattazione)

La compattazione consiste nel trattamento dei rifiuti solidi realizzata con elevate compressioni per ottenere compatti disidradati che si mantengono tali anche nel tempo, con possibilità di utilizzo igienicamente sicuro.

Gli impianti di compattazione devono essere dotati delle apparecchiature necessarie per la depurazione del liquame spillato dalla compressione.

Il Comitato interministeriale di cui alll'articolo 7 stabilisce l'eventuale trattamento aggiuntivo che deve subire il compatto in funzione del successivo utilizzo.

Art. 37.

(Recupero dei rifiuti)

Il recupero dei rifiuti consiste in un sistema di cernite completamente automatizzato, avente lo scopo di separare i diversi tipi di materiali contenuti nei rifiuti per la loro riutilizzazione immediata, qualora soddisfino i necessari requisiti igienico-sanitari, ovvero dopo adeguati trattamenti di trasformazione.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 stabilisce le caratteristiche dei prodotti finali.

Il residuo inutilizzabile deve essere incenerito, possibilmente recuperando il calore prodotto, oppure smaltito in discarica controllata.

Art. 38.

(Altri sistemi di trattamento dei rifiuti solidi)

Altri sistemi di trattamento dei rifiuti solidi non contemplati nel presente titolo possono essere autorizzati, anche in via sperimentale, dal Comitato interministeriale di

cui all'articolo 7, che, valutatane la rispondenza ai principi della presente legge, potrà impartire particolari prescrizioni per il loro impiego.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE

Art. 39.

(Istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)

A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Comuni debbono istituire apposita tassa annuale, il cui gettito complessivo non può superare il costo del servizio relativo ai rifiuti urbani indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2.

Dal costo suddetto dovranno essere detratte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

Le entrate e le uscite relative al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono una contabilità comunale speciale e non possono essere distratte per qualsiasi motivo.

In caso di distrazione delle entrate e delle spese sussiste la responsabilità personale degli amministratori e dei funzionari.

Art. 40.

(Soggetti passivi)

La tassa è dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali, costruzioni ed impianti di qualsiasi tipo e a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito.

La tassa, in relazione alle particolari situazioni locali, può essere applicata anche a tutta o a parte delle aree adibite a campeggio, a quelle adibite a distributori di carburanti, alle sale da ballo all'aperto, ai banchi di vendita all'aperto o a quelli siti

nei mercati coperti, e ad ogni altra area che comunque usufruisca del servizio, semprechè non costituisca una diretta dipendenza dei locali e delle costruzioni colpiti dalla tassa ai sensi del precedente comma e non abbia, in tal caso, una autonomia funzionale.

Art. 41.

(Tariffe)

La tassa è applicata in base a tariffe ed è comimsurata alla superficie dei locali, delle costruzioni e delle aree di cui al precedente articolo 40.

La tariffa è determinata in rapporto all'uso cui i locali, le costruzioni e le aree sono adibiti, con le aliquote decrescenti in base alla seguente elencazione:

- 1) ristoranti e mense;
- 2) negozi di frutta e verdura;
- 3) alberghi, locande e pensioni;
- 4) collegi, convitti, istituti o case di riposo e di assistenza, istituti religiosi, ospedali e case di cura;
 - 5) case di abitazione:
- 6) esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al numero 2);
 - 7) uffici professionali e commerciali;
 - 8) teatri, cinematografi, circoli;
- 9) stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane;
 - 10) scuole e uffici pubblici.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati e per le aree considerate al precedente articolo 40, secondo comma, ove per queste ultime sia stata istituita la relativa tassa, si applica la tariffa di cui sopra, in base alla voce più rispondente all'uso.

Quando uno stesso locale, costruzione o area è adibito a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi.

Quando, nel caso di più usi, si rende impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e per usi al-

ternati in periodi diversi e per qualsivoglia altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art. 42.

(Esenzioni)

Oltre le esenzioni previste dalle leggi vigenti, sono esenti dalla tassa i locali adibiti ad uffici pubblici comunali, nonchè i locali adibiti ad abitazione delle persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 per cento per i locali, le costruzioni e le aree adibite ad uso diverso da quello previsto dall'articolo 41, secondo comma, numero 5), nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazioni rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 43.

(Accertamento e contenzioso)

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, salvo che per il contenzioso, relativamente al quale si applicano le norme contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 44.

(Decorrenza della tassa)

La tassa decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali, delle costruzioni e delle aree, oggetto della tassa, a seguito del trasferimento del contribuente in altro Comune, dà diritto allo sgravio della tassa medesima a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è cessata l'utenza.

A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia entro tre mesi dalla cessazione dell'utenza.

In caso di tardiva denuncia lo sgravio decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene prodotta.

Ogni altro trasferimento, effettuato nell'ambito del territorio dello stesso Comune, deve essere denunciato ai sensi dell'articolo 274 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 45.

(Addizionale)

È istituita una addizionale nella misura di cinque lire per ogni cento lire della tassa comunale dovuta ai sensi dell'articolo 41, da iscrivere nei ruoli della tassa stessa.

Tale addizionale viene riscossa alle medesime scadenze del tributo principale.

Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale è versato a cura degli esattori in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro è disposta corrispondente assegnazione di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, destinati alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 48, lettera a), e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 46.

(Delegabilità)

A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i Comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il Comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

Art. 47.

(Mutui)

I mutui contratti dai Comuni e loro consorzi per le finalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, per la parte non garantita da delegazioni di pagamento su entrate comunali per insufficienza delle stesse, godono della garanzia della Regione.

Per la concessione della garanzia suddetta le Regioni emaneranno apposite norme legislative.

Art. 48.

(Contributi per la costruzione degli impianti)

I Comuni, i loro consorzi nonchè le imprese che provvedono direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti sono ammessi a beneficiare dei seguenti contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di smaltimento di cui al primo comma dell'articolo 46 che siano conformi alle disposizioni delle presente legge:

- a) contributo trentacinquennale in conto interessi nella misura del 5 per cento concesso dal Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nei limiti del gettito dell'addizionale di cui all'articolo 45;
- b) contributo in conto capitale da parte delle Regioni fino ad un massimo del terzo della spesa sostenuta, in relazione alle possibilità di recupero e di tutela ambientale offerte dall'impianto.

Nella concessione del contributo di cui al comma precedente la Regione tiene conto del programma predisposto ai sensi dell'articolo 5, lettera a).

La concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma ha luogo dopo che i progetti o gli elaborati tecnici relativi agli impianti di smaltimento siano stati approvati dalla Regione e sulla base dei relativi progetti di finanziamento.

TITOLO VI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 49.

(Controllo sugli impianti di smaltimento)

I controlli sugli impianti di smaltimento di cui all'articolo 25 sono effettuati dalle Province. Le Province si avvalgono dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, per il prelievo di campioni e le relativi analisi. Una apposita commissione provinciale, nominata dal presidente della Giunta provinciale, che la presiede, dal medico provinciale, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dai direttori dei laboratori provinciali e da un ispettore del lavoro, effettua sopralluoghi agli impianti di cui all'articolo 26, primo comma.

I risultati delle indagini devono essere comunicati a cura del presidente della Provincia oltre che alla Regione e al Comune nel cui territorio si trova l'impianto, per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche al prefetto della provincia per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della presente legge.

Nel caso in cui gli impianti di smaltimento, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, non risultino conformi alle prescritte caratteristiche, la Provincia nel cui territorio si trovano notifica agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, fissando il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51.

Art. 50.

(Vigilanza dei consigli circoscrizionali)

Qualora i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani non siano svolti in conformtà alle norme stabilite nel titolo II della presente legge, ed in ogni caso di infrazione delle norme stesse da parte dei privati, i consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, sono tenuti ad informarne gli organi responsabili dei servizi stessi.

Art. 51.

(Sanzioni amministrative)

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 13, primo ed ultimo comma, 16 e 17 della presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

I responsabili di imprese o aziende di smaltimento di rifiuti che non osservino gli obblighi e i divieti di cui all'articolo 10 e i direttori sanitari di istituti di cura che non osservino le disposizioni contenute nell'articolo 20, sono sottoposti alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque realizzi impianti di smaltimento di cui all'articolo 26, primo comma, senza avere preventivamente ottenuto la prescritta approvazione, o comunque in difformità delle prescrizioni della presente legge e dei progetti approvati, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 10.000.000.

Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 52.

(Accertamento infrazioni)

Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono preposti, nell'ambito delle

rispettive competenze territoriali e purchè rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio:

gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria e urbana, nonchè gli incaricati degli uffici comunali preposti ai controlli ecologici ove esistenti;

gli incaricati da parte delle amministrazioni provinciali della vigilanza sanitaria, della caccia e della pesca, della manutenzione delle strade provinciali;

gli incaricati degli uffici provinciali di igiene e sanità;

gli incaricati degli assessori regionali all'igiene, sanità, ecologia e all'agricoltura:

gli incaricati del Corpo forestale dello Stato.

Art. 53.

(Norme procedurali)

Le infrazioni devono essere immediatamente contestate ai trasgressori.

Quando ciò non sia possibile, o quando si tratti di violazioni accertate mediante gli atti dell'ufficio, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro novanta giorni all'interessato a mezzo di un messo comunale o della posta. In quest'ultima ipotesi si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato l'infrazione.

Copia del verbale deve in ogni caso essere trasmessa al prefetto territorialmente competente.

Se la notificazione non avviene entro il termine previsto nel precedente secondo comma, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti la notificazione sia stata omessa.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al terzo del massimo della sanzione comminata con effetto liberatorio.

Quando non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del comma precedente, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al prefetto territorialmente competente. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per l'infrazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, da effettuare all'ufficio del registro entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 54.

(Opposizione dinanzi al pretore)

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio, anche personalmente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi, ed il diritto a riscuotere le somme stesse si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Si applica altresì la disciplina prevista per i casi di connessione obiettiva dall'articolo 10 e le norme transitorie dell'articolo 15, primo comma e prima parte del secondo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulle modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

(Delega per gli imballaggi)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad emanare norme aventi forza di legge intese a regolare la produzione e l'impiego di imballaggi o contenitori al fine di favorirne il recupero e il riciclaggio.

Art. 56.

(Abrogazione di leggi)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme della legge 20 marzo 1941, n. 366, e ogni altra norma incompatibile.

A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contenute al numero 5) dell'articolo 93 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, al numero 6) dell'articolo 10 e alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.